

REPUBBLICA ITALIANA  
*Regione Siciliana*



Assessorato dell'Economia  
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro  
Ragioneria Generale della Regione  
- SERVIZIO 10 - "Coordinamento Attività delle Ragionerie Centrali"

CIRCOLARE n. 11 del 01/07/2021

Oggetto: Articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale"

All'On. Presidente della Regione  
Ufficio di Gabinetto

Agli On. Assessori regionali  
Uffici di Gabinetto

Alla Corte dei Conti per la Regione Siciliana

Alla Segreteria Generale della Regione  
Siciliana

Ai Dipartimenti Regionali ed Uffici Equiparati  
della Regione Siciliana

Alle Ragionerie Centrali presso gli Assessorati  
della Regione Siciliana

All'A.R.I.T. Autorità Regionale per  
l'Innovazione Tecnologica

A Sicilia Digitale S.p.A.

Loro indirizzi di posta elettronica certificata

Con riferimento all'articolo 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, che si riporta in nota, può essere opportuno esporre alcune brevi considerazioni aventi la finalità di rendere uniforme il percorso applicativo in tutta l'Amministrazione Regionale.

Il dettato normativo, così come previsto dalla norma, si pone l'obiettivo di promuovere uno snellimento significativo delle procedure di controllo contemplate dalla normativa nazionale, con particolare riferimento al decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, in virtù di una maggiore responsabilizzazione di chi esplica l'attività amministrativa.

Tale maggiore responsabilizzazione è stata avviata, a livello nazionale, dal decreto legge 16 luglio 2020 n.76, convertito con modifiche nella legge 11 settembre 2020, n. 120 e, a livello regionale, dalla legge regionale 21 maggio 2019 n. 7 come integrata dalla legge regionale 7 luglio 2020 n. 13.

Già con la delibera della Giunta di Governo n. 415 del 15 settembre 2020, seguendo il solco sopra individuato, la Regione Sicilia ha esonerato le Ragionerie Centrali dal controllo documentale di taluni atti, ritenuti per la loro natura routinari e successivamente con la norma oggetto della presente circolare ha ritenuto di uniformare la propria disciplina a quelle di talune altre Regioni, limitando i controlli delle Ragionerie Centrali dentro i confini di un controllo di natura contabile e delegando agli autori degli atti ogni responsabilità amministrativa preventiva.

Le Ragionerie Centrali, pertanto, in fase preventiva e cioè prima di dar efficacia, con la registrazione all'atto in questione, dovranno esaminare i provvedimenti verificando quanto espressamente previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo, anch'esso riportato in nota.

Appare opportuno specificare che il controllo contabile effettuato dalle Ragionerie ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. del 15 aprile 2021, non esercitandosi sulla produzione documentale, sarà incentrato sulla verifica che il provvedimento preveda una dettagliata descrizione delle procedure seguite con l'indicazione delle normative applicate, con riferimento alla gestione delle singole fasi dell'entrata e della spesa, così come previste dall'articolo 52 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118.

Al fine di dare uniformità alla stesura dei provvedimenti redatti dalla data di entrata in vigore della norma in oggetto, si fa presente che gli Uffici dell'Amministrazione regionale indicheranno in calce agli stessi che "il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9"

Per quanto riguarda la trasmissione dei provvedimenti alla competente Ragioneria centrale si conferma la modalità di trasmissione digitale esplicitata con Circolare della Ragioneria Generale n. 14/2020 nel paragrafo "Trasmissione provvedimenti" e si allega alla presente il nuovo modello denominato "RC\_2021" che sostituisce tutti i precedenti. Tale modello sarà debitamente compilato e sottoscritto dal dirigente responsabile della struttura.

Pare opportuno raccomandare, altresì, che ciascuna Amministrazione dovrà, comunque, detenere tutta la documentazione posta a corredo di ciascun atto inviato alla Ragioneria Centrale di competenza e solamente su richiesta di quest'ultima procederà ad inviarla, qualora l'atto sarà sottoposto al programma annuale di controllo successivo a campione, concernente la legalità della spesa.

Inoltre, entro l'esercizio successivo alla redazione dell'atto medesimo, il terzo comma dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 prevede che "sulla base di modalità e di criteri determinati dalla Giunta regionale, nonché della rilevanza dei programmi di spesa, la Ragioneria Generale predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa".

Per effetto di tale disposizione gli atti che rientreranno nei programmi di controllo dovranno essere sottoposti al controllo amministrativo-contabile, secondo i dettami previsti dalla normativa vigente e segnatamente dall'articolo 7 del citato decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123.

Il Ragioniere Generale  
Avv. Ignazio Tozzo



Il Dirigente Servizio 10  
F.T.O. Alessandro Carlotti

Il Funzionario Direttivo  
F.T.O. Concetta Romano

Il Funzionario Direttivo  
F.T.O. Daniela Alessandro

## Riferimento normativo

L.R. 15/04/2021, n. 9

Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale.

### **Art. 9 Snellimento dei controlli delle Ragionerie centrali.**

1. La Ragioneria generale della Regione, per il tramite delle Ragionerie centrali, provvede, entro i termini previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 e successive modificazioni alla registrazione dei provvedimenti assunti sotto la piena responsabilità dell'unità organizzativa che ha emanato l'atto secondo quanto previsto dalla legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 e successive modificazioni.

2. Le Ragionerie centrali effettuano il controllo sulla regolarità contabile degli atti, predisposti secondo i sistemi contabili e gli schemi di bilancio previsti dal decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni, nel rispetto delle modalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 123/2011 e successive modificazioni. In caso di esito negativo del controllo, si procede alla restituzione dell'atto con le osservazioni che ne impediscono la registrazione.

3. Sulla base di modalità e di criteri determinati dalla Giunta regionale, nonché della rilevanza dei programmi di spesa, la Ragioneria generale predispone programmi annuali di controllo successivo a campione concernente la legalità della spesa. Le risultanze del controllo effettuato dalle Ragionerie centrali sono inviate ai centri di responsabilità che hanno emesso l'atto, al competente organo politico e, nel caso di osservazioni circa la non legalità della spesa, all'organo giurisdizionale di controllo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dall'1 luglio 2021.

D.Lgs. 30/06/2011, n. 123

Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n.196.

### **Art. 6 Controllo contabile**

1. L'ufficio di controllo effettua la registrazione contabile delle somme relative agli atti di spesa di cui all'articolo 5, con conseguente effetto di rendere indisponibili ad altri fini le somme ad essa riferite.

2. Gli atti di spesa non possono avere corso qualora:

a) siano pervenuti oltre il termine perentorio di ricevibilità del 31 dicembre dell'esercizio finanziario cui si riferisce la spesa, fatti salvi quelli direttamente conseguenti all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno, quelli relativi a risorse iscritte in bilancio a seguito dell'adozione, nell'ultimo mese dell'anno, di decreti di riassegnazione di entrate di scopo, nonché di quelli relativi alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione, tra le unità elementari di bilancio interessate, è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'emanazione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione; (13)

b) la spesa ecceda lo stanziamento dell'unità elementare di bilancio, ovvero dell'articolo, qualora l'unità elementare di bilancio sia suddivisa in articoli; (14)

c) l'imputazione della spesa sia errata rispetto all'unità elementare di bilancio o all'esercizio finanziario, o alla competenza piuttosto che ai residui; (15)

d) siano violate le disposizioni che prevedono specifici limiti a talune categorie di spesa;

e) non si rinviene la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (11);

e-bis) i relativi provvedimenti di impegno non risultino conformi a quanto stabilito dall'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero, nel caso in cui dispongano l'utilizzo di risorse destinate ad altre finalità, i corrispondenti decreti di variazione di bilancio non risultino registrati dalla Corte dei conti.